



Delibera della Giunta Regionale n. 542 del 10/10/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6, ARTICOLO 13, COMMA 9 - DISPOSIZIONI
ATTUATIVE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- a) che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 18 marzo 2009, n. 3: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" impegna gli Stati Parte ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità;
- b) che la Convenzione, inoltre, impegna gli Stati Parte a prendere ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini;
- c) che attribuisce alla Regione la funzione di promuovere e assicurare la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale;
- d) che la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" prevede che la Regione garantisca alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso, tra l'altro, la promozione della cittadinanza attiva, la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme e la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;
- e) che l'articolo 28 della legge regionale n. 11/2007, tra gli interventi da promuovere, per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, individua, prioritariamente, quelli per tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e nel tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;
- f) il Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato con DGR n. 869 del 29 dicembre 2015, prevede tra le azioni strategiche la realizzazione di servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari;
- g) che l'articolo 13, comma 9, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, ha autorizzato la spesa di euro 200.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio gestionale.

Considerato che, al fine di garantire un efficiente utilizzo delle risorse, in assenza di indicazioni normative e di banche dati relative alla popolazione dei minori con disabilità, è necessario definire i principi e i criteri generali da adottare per ripartire la somma e disciplinare l'accesso dei comuni alla misura.

Ritenuto di poter individuare, in via sperimentale per il primo anno di attuazione della norma, individuare tutti i comuni che dispongano di aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi, che manifestino interesse alla partecipazione al Bando a sportello;

Ritenuto, inoltre, di destinare alla realizzazione di tale misura l'importo massimo di euro 200.000,00 a valere sui fondi regionali della Missione 12, Programma 4 la cui titolarità è affidata alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero.

VISTI

- a) la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 «Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76»;
- b) la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 «Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
- c) la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»;
- d) la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2 «Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania»;
- e) la legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 «"Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016»;
- f) la DGR n. 869 del 29/12/2015 «Piano sociale regionale 2016-2018, approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11»
- g) la DGR n. 7 del 26/01/2016 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania»;
- h) la DGR n. 52 del 15/02/2016 «Approvazione il bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare in via sperimentale per il primo anno di attuazione della norma, tutti i comuni che dispongano di aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi che manifestino interesse alla partecipazione al Bando a sportello;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero (54 12) e alla U.O.D. "Welfare dei servizi e pari opportunità" (54 12 02) gli adempimenti consequenziali volti a dare attuazione a quanto previsto con il presente provvedimento;
3. di destinare al finanziamento l'importo di euro 200.000,00 a valere sui fondi della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla U.O.D. "Welfare dei servizi e pari opportunità" e alla pubblicazione nel B.U.R.C;